



**COMUNE DI SOLZA**  
**∞∞**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI ED ASSIMILATI, PRODOTTI NEL  
COMUNE DI SOLZA**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2017**

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE
- ART. 2 - FINALITÀ
- ART. 3 - PREVENZIONE NELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 5 - DEFINIZIONE
- ART. 6 - CLASSIFICAZIONE
- ART. 7 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 8 - CONDIZIONI DI ASSIMILABILITÀ
- ART. 9 - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI
- ART. 10 - INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI URBANI CIMITERIALI
- ART. 11 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 12 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI
- ART. 13 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO
- ART. 14 - COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 15 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

### **TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI**

#### **CAPO I:**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO**

- ART. 16 - DEFINIZIONE
- ART. 17 - RACCOLTA
- ART. 18 - RACCOLTA DOMICILIARE
- ART. 19 - RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE RESIDUA (INDIFFERENZIATO)
- ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA A DOMICILIO DELLA FRAZIONE ORGANICA
- ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DI CARTA E CARTONE
- ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DEL VETRO
- ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DELLA PLASTICA
- ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA A DOMICILIO DI ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO
- ART. 25 - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
- ART. 26 - PERIODICITÀ DELLA RACCOLTA
- ART. 27 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE
- ART. 28 - TRASPORTO
- ART. 29 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO

#### **CAPO II:**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

- ART. 30 - COMPETENZE E AREE DI PERTINENZA
- ART. 31 - CESTINI STRADALI
- ART. 32 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
- ART. 33 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 34 - PULIZIA DEI MERCATI
- ART. 35 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 36 - AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E  
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 37 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 38 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI
- ART. 39 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 40 - DISPOSIZIONI DIVERSE

### **TITOLO III**

#### **RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI**

ART. 41 - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

### **TITOLO IV**

#### **VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

ART. 42 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 43 - CONTROLLI E VIGILANZA - SANZIONI

ART. 44 - DIRITTO D'ACCESSO

ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE

### **ALLEGATI**

ALLEGATO A

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### **Campo d'applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce, in particolare, le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
  - a) Le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle fasi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;
  - b) Le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) Le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) Le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006;
  - e) Le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (art. 218 D. Lgs 152) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ai fini della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dall'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. N. 152/2006 e della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.
3. Ai fini della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento – per quanto non espressamente ivi definito – alla terminologia e alle definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### Art. 2

#### **Finalità**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

### Art. 3

#### **Prevenzione nella produzione di rifiuti**

1. Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione nella produzione di rifiuti;
- d) la stipulazione di contratti e la promozione di accordi di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

### Art. 4

#### **Recupero dei rifiuti**

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

### Art. 5

#### **Definizioni**

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
  - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
  - d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
  - e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  - f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
  - g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006;
  - h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006;

- i) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- k) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- l) **sottoprodotto:** i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.
- m) **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- n) **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- o) **materia prima secondaria:** sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D. Lgs. n.152/2006;
- p) **gestore del servizio:** il soggetto che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti anche da terzi.
- q) **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.
- r) **emissioni:** qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- s) **scarichi idrici:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- t) **inquinamento atmosferico:** ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- u) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- v) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico.

#### Art. 6

##### **Classificazione dei rifiuti**

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, **in rifiuti urbani e rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi e non pericolosi**.

Sono **RIFIUTI URBANI:**

a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente distinti in:

- *Frazione organica (o umida):* comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi

di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo e di molluschi, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

- *Frazione secca recuperabile*: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (a titolo esemplificativo carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;

- *Frazione secca residua (indifferenziato)*: i rifiuti non recuperabili, sotto forma di materia, in genere tutto quello che non è classificabile come frazione organica o secca per i quali è istituita una raccolta differenziata;

- *Rifiuto vegetale*: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori, piante domestiche;

- *Rifiuti potenzialmente pericolosi*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

*Rifiuti elettrici ed elettronici*: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

- *Rifiuti ingombranti*: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.

b) **rifiuti assimilati**: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;

c) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) *D. Lgs. 152/2006*;

d) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**;

e) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua (canali, rogge);

f) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

g) **i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, meglio individuati all'art. 10 del presente regolamento.

Sono **RIFIUTI SPECIALI**:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 *del D. Lgs. n.152/2006*;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) *del D. Lgs. n.152/2006*;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

k) il combustibile derivato da rifiuti;

l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

**Sono pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta *del D. Lgs. n.152/2006* sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal recedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprio spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

## Art. 7

### Rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Sono da intendersi assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione – costituiti da manufatti e materiali di cui all'allegato A al presente regolamento – secondo i criteri che seguono:
  - a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  - b) i rifiuti sanitari, non pericolosi, così come classificati all'articolo 2, comma 5, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
  - c) i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;
  - d) i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani;
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:
  - a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
  - b) servizi scolastici e loro pertinenze;
  - c) attività professionali, limitatamente ai rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

## Art. 8

### Condizioni di assimilabilità

I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato A). Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo assoluto e di tipo relativo di seguito riportati:

**Criterio assoluto:** il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderale e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in 50 kg/m<sup>2</sup> anno o 0,3m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> anno. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, i rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgono attività artigianali, produttive, commerciali, di deposito, stoccaggio ecc. quando la produzione annua risulti inferiore a 50 kg/m<sup>2</sup> anno o in 0,3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> anno.

**Criterio relativo:** il criterio relativo fissa il valore limite del singolo conferimento per quanto relativo alla raccolta domiciliare. Nel caso la produzione dei rifiuti non avvenga in modo omogeneo nell'arco temporale e si verifichino picchi di produzione in alcuni giorni o periodi, tale da comportare l'impossibilità del loro prelievo nell'ambito del normale ciclo di raccolta, i rifiuti non si considerano assimilabili pur avendo questi caratteristiche merceologiche che ne giustificano l'assimilazione.

La quantità massima per singolo conferimento non deve essere superiore a 1,5 kg/mq e comunque non deve superare la quantità di 1.00 mc.

Quando la produzione dei rifiuti rientra sia nei criteri qualitativi che quantitativi si deve provvedere al conferimento al servizio di raccolta rispettando le modalità indicate nel presente regolamento.

Quando la produzione dei rifiuti supera tali soglie è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il Comune e provvederà a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.



## Art. 9

### **Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani**

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio anche con sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità;

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tariffa.

## Art. 10

### **Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali**

2. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui alla lettera a), costituiti a titolo esemplificativo, da fiori secchi, da corone, da carte, ceri e lumini, e dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, devono essere collocati nei contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero, distinti per tipologia: vegetali/ non vegetali.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) costituiti da resti lignei del feretro, resti di indumenti, ecc., viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni. Tali rifiuti devono essere collocati in appositi contenitori ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica ed igienizzazione, preferibilmente ad idoneo impianto di termodistruzione.

I residui metallici provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, quali ad esempio zinco del feretro, pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) deve avvenire con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio.

## Art. 11

### **Smaltimento dei rifiuti**

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

In particolare deve:

- essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- essere salvaguardata la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- essere rispettata le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

- essere promossa, con l'osservanza di criteri di efficienza e di compatibilità ambientale, l'attività tendente a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia.

#### Art. 12

##### **Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti**

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore o produttore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità.
  - 2.a) autosmaltimento dei rifiuti;
  - 2.b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - 2.c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  - 2.d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n.152/2006.

#### Art. 13

##### **Divieti e criteri di comportamento**

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti nei punti di prelievo, contenuti in appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sfusi.

E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

I materiali per i quali il comune ha predisposto specifici servizi di raccolta differenziata devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate dal presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs 152/06 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dal D. Lgs. 152/2006, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

#### Art. 14

##### **Competenze del comune**

Il comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge i seguenti servizi e attività:

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;

- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e del trattamento;
- f) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219;
- g) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- h) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato;
- i) l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinanti;
- l) nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

#### Art. 15

#### **Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate agli enti preposti ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

### TITOLO II

### **GESTIONE DEI RIFIUTI**

#### CAPO I

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO**

#### Art. 16

#### **Definizione**

1. I rifiuti urbani interni prodotti nel Comune si classificano in:  
rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente distinti in:
  - Frazione organica (o umida):** comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile;
  - Frazione secca recuperabile:** gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi
  - Frazione secca residua (indifferenziato):** i rifiuti non recuperabili, in genere tutto quello che non è classificabile come frazione organica o secca per i quali è istituita una raccolta differenziata;
  - Rifiuti potenzialmente pericolosi:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
  - Rifiuti ingombranti:** beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.
    - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) D. Lgs. n.152/2006;
    - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
    - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua (canali rogge..);
    - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
    - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.

**Sono RIFIUTI SPECIALI:**

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. n.152/2006;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n.152/2006;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti;
- i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

**Sono pericolosi i rifiuti non domestici** indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006 sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

**Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare**

Il presente regolamento di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - in conformità a quanto previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - non trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:

- alle emissioni costituite dagli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne e ai rifiuti agricoli quali materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;
- alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;
- ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui;
- al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- al materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici e alvei;
- ai materiali esplosivi in disuso.

**Art. 17****Raccolta**

E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale. La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal comune anche su proposta del gestore del servizio, tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare;
- organizzazione e gestione integrata della centro di raccolta differenziata comunale e delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti;
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

#### Art. 18

##### **Raccolta domiciliare**

La raccolta domiciliare prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio negli orari previsti, a bordo strada o comunque negli spazi prospicienti la pubblica via nelle immediate vicinanze degli accessi principali degli edifici.

Nel caso dei condomini verticali i contenitori dovranno essere posti presso i passi carrai o nelle immediate vicinanze.

Nel caso dei condomini orizzontali (villette) le proprietà con ingresso individuale fronte strada dovranno porre i contenitori davanti alla proprietà, nelle immediate vicinanze dell'ingresso, mentre le proprietà con ingresso non fronte strada dovranno porre i contenitori presso i passi carrai o pedonali comuni. In ogni caso l'identificazione del sito deve essere univoca.

L'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro e comunque nel periodo estivo (maggio – settembre) non prima delle ore 20.30 del giorno antecedente al ritiro, nel periodo invernale (ottobre – aprile) non prima delle ore 19.00 del giorno antecedente al ritiro.

Il ritiro degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato, possibilmente, immediatamente dopo la raccolta.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

#### Art. 19

##### **Raccolta domiciliare della frazione residua (indifferenziato)**

La frazione residua dei rifiuti deve essere conferita per la raccolta in appositi sacchi semitrasparenti in polietilene d'adeguata capacità, che devono essere idoneamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Le frequenze e gli orari di raccolta a domicilio della frazione residua dei rifiuti urbani interni ed assimilati agli urbani vengono stabiliti dal Comune, tenuto conto delle esigenze ed in accordo con il gestore del servizio.

#### Art. 20

##### **Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica**

La raccolta a domicilio della frazione organica è prevista, per tutte le utenze.

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento viene effettuato in bidoni monofamiliari. Nei contenitori possono essere esclusivamente inseriti sacchetti in materiale biodegradabile.

Le frequenze e gli orari di raccolta a domicilio della frazione organica vengono stabiliti dal Comune, tenuto conto delle esigenze ed in accordo con il gestore del servizio.

#### Art. 21

##### **Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone**

La raccolta a domicilio di carta e cartone è prevista, per tutte le utenze.

Devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, cartoni per alimenti senza residui, tetrapak.

Non devono essere conferiti carta plastificata, oliata o sporca.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in contenitori rigidi riutilizzabili o tramite scatole in cartone a perdere. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori di cui sopra, comunque purché non costituiscono intralcio.

Le frequenze e gli orari di raccolta a domicilio della carta e cartone vengono stabiliti dal Comune, tenuto conto delle esigenze ed in accordo con il gestore del servizio.

#### Art. 22

##### **Raccolta differenziata domiciliare del vetro**

La raccolta a domicilio del vetro è prevista, per tutte le utenze.

Devono essere conferiti esclusivamente bottiglie o altri contenitori in vetro senza residui di cibo o metalli in genere.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in contenitori rigidi riutilizzabili.

Le frequenze e gli orari di raccolta a domicilio del vetro vengono stabiliti dal Comune, tenuto conto delle esigenze ed in accordo con il gestore del servizio.

#### Art. 23

##### **Raccolta differenziata domiciliare della plastica**

La raccolta a domicilio della plastica è prevista, sia per utenze domestiche che per attività per tutte le utenze.

Devono essere conferiti esclusivamente bottiglie o altri contenitori in plastica senza residui di cibo o metalli in genere.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in contenitori rigidi riutilizzabili.

Le frequenze e gli orari di raccolta a domicilio del vetro vengono stabiliti dal Comune, tenuto conto delle esigenze ed in accordo con il gestore del servizio.

#### Art. 24

##### **Raccolta differenziata a domicilio di altre frazioni di rifiuto**

Altre frazioni di rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata domiciliare secondo modalità successivamente definite dal Comune in accordo con il gestore del servizio.

#### Art. 25

##### **Centro di Raccolta Comunale**

1. A supporto delle attività di raccolta in modo selezionato dei rifiuti attraverso il sistema "Porta a Porta" per favorire la raccolta dei rifiuti in forma differenziata, particolare importanza assume la presenza sul territorio di Solza, del centro di raccolta comunale.

2. L'accesso al centro di raccolta comunale è consentito esclusivamente agli utenti residenti domestici e non.

3. È comunque fatta salva la possibilità di accordo tra Gestore e Comune in merito alla diversa disciplina della frequenza dei giorni ed orari di apertura, anche distribuendo la frequenza e l'orario in modo diversificato a seconda delle stagioni.

4. Fatti salvi i criteri generali di cui al presente regolamento, la definizione dei giorni ed orari apertura è demandata alla giunta comunale ed al responsabile del Servizio secondo le rispettive competenze.

5. Il centro di raccolta comunale deve essere – durante l'orario di apertura – presidiato da personale competente, le cui mansioni principali sono:

- verificare identità e residenza/domicilio di coloro che intendono conferire rifiuti;
- controllare che i rifiuti vengano conferiti in maniera corretta;
- essere d'aiuto agli utenti nella movimentazione dei rifiuti;
- mantenere pulita l'intera area;
- garantire che i cassoni siano periodicamente e puntualmente svuotati e puliti;
- adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare rischi sia per gli utenti sia per il personale addetto;

6. Il centro di raccolta comunale non è assoggettato alle disposizioni autorizzative di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto, è assimilabile ad un punto di conferimento di rifiuti urbani in cui non avvengono operazioni classificate di smaltimento o di recupero ai sensi del decreto medesimo.

7. All'interno del centro di raccolta comunale potrà essere predisposta un'area, con adeguate caratteristiche, atta alla raccolta di materiali in disuso ma riutilizzabile (quindi non destinato al ciclo del rifiuto). Tali materiali saranno stoccati temporaneamente e destinati a centri di riuso dedicati.

8. L'organizzazione e la gestione del centro di raccolta comunale è disciplinata da apposito regolamento.

#### Art. 26

##### **Periodicità della raccolta**

1. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. La definizione dei giorni ed orari di raccolta ed esposizione è demandata alla giunta comunale ed al responsabile del Servizio secondo le rispettive competenze.

#### Art. 27

##### **Divieto di accesso nelle proprietà private**

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa.

3. Il Comune e il gestore del servizio in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

#### Art. 28

##### **Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali. **2.** I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

#### Art. 29

##### **Stazioni di trasferimento - trasbordo**

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, gestore il Servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

CAPO II  
**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

Art. 30

**Competenze e aree di pertinenza**

I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani sono affidati al gestore relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
- d) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, con l'esclusione delle aree gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, per la pulizia e la rimozione dei rifiuti in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune;

Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di rogge, delle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.

La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani

Art. 31

**Cestini stradali**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il comune, o se previsto, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 32

**Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari o titolari di diritto reale di godimento, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

4. Nel caso di rifiuti abbandonati di cui non si conosca la provenienza e sia impossibile risalire all'autore della violazione di abbandono, il Comune è tenuto, nelle aree di proprietà o di uso pubblico a procedere alla rimozione ed al trasporto dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nelle aree private la competenza è della proprietà e/o titolari di diritto reale di godimento



Nel caso di abbandono di veicoli a motore si applica quanto disposto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

È vietato imbrattare fabbricati, strutture pubbliche, suolo pubblico e strumentazione (beni mobili) pubblica.

È vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.

È vietata l'apposizione di scritte e cartelli di qualsiasi genere sulle strutture e sui beni mobili di uso pubblico senza la necessaria autorizzazione del Comune.

#### Art. 33

##### **Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

#### Art. 34

##### **Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

2. La frazione organica del rifiuto deve essere preventivamente chiusa in sacchi idonei a tenuta.

#### Art. 35

##### **Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

2. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

#### Art. 36

##### **Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc., o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

##### **Disposizioni diverse**

Qualsiasi soggetto pubblico o privato che organizza iniziative quali feste, fiere, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche deve garantire la possibilità di differenziazione dei rifiuti e un sistema di raccolta opportunamente dimensionato all'evento di cui sono promotori, e gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono imputati ai promotori delle manifestazioni.

#### Art. 37

##### **Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

#### Art.38

##### **Asporto degli scarichi abusivi**

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

#### Art. 39

##### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.

Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere;

#### Art. 40

##### **Disposizioni diverse**

1. Tutti coloro che occupano suolo pubblico al fine dell'esercizio devono garantire il conferimento dei rifiuti nel rispetto della differenziazione degli stessi per consentire l'adeguato svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

2. Carogne di animali: Le carogne di animali, rinvenute in prossimità degli abitati o in situazioni di potenziale pericolo per la salubrità pubblica devono essere asportate e smaltite, secondo le disposizioni di legge, dal Comune tramite il gestore del servizio. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

3. Cantieri edili: Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

4. Veicoli a motore, rimorchi e simili: E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili. Essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico. Nelle aree private l'obbligo è in capo al proprietario. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

5. Rifiuti inerti: E' vietato conferire, da parte delle imprese di costruzione, materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Detti materiali devono essere conferiti presso le pubbliche discariche specificatamente autorizzate. Per piccole manutenzioni eseguite direttamente dall'utente domestico, senza l'ausilio di imprese di costruzione, e che producono piccole quantità di rifiuti inerti, è possibile il conferimento presso centro di raccolta comunale.

6. Divieto di sosta nelle vie interessate da pulizia meccanizzata: Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

7. Sgombero della neve: In caso di nevicate il Comune deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- La rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito;
- Lo spargimento di sostanze idonee ove, anche in caso, di basse temperature e/o gelate il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
- Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicata dall'apposita segnaletica stradale.
- È vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

8 Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate:

8.1 In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo ai proprietari, agli inquilini, agli amministratori di condominio, agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di:

- a) dalle ore 7.00 alle ore 19.00 provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri 1,5;
- b) nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni o in altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio;
- c) rompere e coprire con materiale antisdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, nonché tenere sgombrare le bocchette di scarico situate davanti alle loro proprietà;

8.2 Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

8.3 È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

8.4 La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata, in modo da intralciare la circolazione o ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali, ovvero a ridosso di siepi o cassonetti. Al contrario, la neve dovrà essere ammassata sulla carreggiata ai margini dei marciapiedi o, nel caso in cui il marciapiede non ci sia, ad una distanza di metri 1 dal muro di fabbricati e recinzioni di confine.

### TITOLO III

#### **RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI**

##### Art. 41

##### **Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato**

L'Amministrazione Comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento della partecipazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché avvalersi della partecipazione dei cittadini e loro associazioni, al fine di incrementare la raccolta differenziata, svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica e segnalare l'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento

### TITOLO IV

#### **VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

##### Art. 42

##### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

##### Art. 43

##### **Controlli e vigilanza - Sanzioni**

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 152/06 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dal D.Lgs. 152/2006, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81.

Le sanzioni amministrative da applicarsi sono quelle di cui al seguente prospetto:

Oggetto	Descrizione	Sanzione Minima/massima
<b>Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti</b>	Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti	<b>85,00 / 500,00</b>
	- Obbligo raccolta differenziata - Divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa; - Divieto di depositare a terra rifiuti se contenitore risulta pieno	<b>50,00 / 300,00</b>
	Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento / ordinanze	<b>25,00 / 150,00</b>
	Divieto di incendiare rifiuti all'aperto	<b>30,00 / 180,00</b>
<b>Centro di Raccolta</b>	Divieto di deposito rifiuti all'esterno	<b>50,00 / 300,00</b>
<b>Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici</b>	Obbligo conferimento rifiuti nei sacchetti	<b>25,00 / 150,00</b>
	Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o abbandonare i rifiuti sul suolo	<b>50,00 / 300,00</b>
	Obbligo pulizia contenitori per la raccolta dei rifiuti	<b>25,00 / 150,00</b>
	Obbligo spostamento bidoncini nei giorni di raccolta	<b>25,00 / 150,00</b>
	Obbligo di rispetto delle modalità di conferimento rifiuti ai contenitori con dispositivo di riconoscimento utente	<b>25,00 / 150,00</b>
	Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti	<b>25,00 / 150,00</b>
<b>Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani</b>	Obbligo conferimento rifiuti assimilati secondo le modalità indicate	<b>50,00 / 300,00</b>
<b>Conferimento di rifiuti ingombranti e di pneumatici</b>	Obbligo conferimento rifiuti ingombranti secondo modalità indicate	<b>50,00 / 300,00</b>
<b>Conferimento dei beni durevoli</b>	Idem beni durevoli	<b>50,00 / 300,00</b>
<b>Conferimento dei rifiuti pericolosi</b>	Obbligo conferimento rifiuti pericolosi di privati	<b>50,00 / 300,00</b>
	Idem rifiuti pericolosi di enti o imprese	<b>75,00 / 450,00</b>
<b>Conferimento dei rifiuti urbani vegetali</b>	Obbligo conferimento rifiuti vegetali	<b>50,00 / 300,00</b>
	Divieto conferimento rifiuti vegetali in contenitori adibiti alla raccolta di tipologie diverse di rifiuti	<b>60,00 / 360,00</b>
<b>Raccolta multimateriale frazione secca recuperabile (carta, cartoni, plastica, vetro, alluminio, barattolame)</b>	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	<b>50,00 / 300,00</b>
	Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	<b>40,00 / 240,00</b>

<b>Gestione dei rifiuti sanitari</b>	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	<b>50,00 / 300,00</b>
<b>Cestini porta rifiuti</b>	Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o prodotti all'interno di stabili	<b>25,00 / 150,00.</b>
	Divieto di danneggiare o rimuovere o apporre scritte sui cestini	<b>25,00 / 150,00</b>
<b>Divieto di imbrattamento del suolo, della segnaletica e di strutture pubbliche</b>	Divieto imbrattamento fabbricati pubblici	<b>50,00 / 300,00</b>
	Divieto gettare rifiuti sul suolo pubblico	<b>25,00 / 150,00.</b>
	Divieto apposizione segnaletica su suolo privato gravato da uso pubblico e su beni mobili pubblici	<b>25,00 / 150,00</b>
<b>Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue</b>	Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto	<b>50,00 / 300,00</b>
<b>Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti</b>	Obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite	<b>30,00 / 180,00</b>
<b>Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici</b>	Obbligo per gestori pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite	<b>30,00 / 180,00</b>
	Idem per gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (quali vendita di cibi, bibite in lattina o bottiglia, chioschi stagionali e simili) risultino imbrattate da residui e/o involucri delle merci vendute	<b>30,00 / 180,00</b>
	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità previste	<b>50,00 / 300,00.</b>
	Obbligo pulizia area posteggio	<b>30,00 / 180,00</b>
<b>Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti</b>	Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta	<b>30,00 / 180,00</b>
<b>Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche</b>	Obbligo per Enti che organizzano manifestazione su area pubblica di comunicare e concordare eventuale servizio speciale per la raccolta dei rifiuti	<b>25,00 / 150,00.</b>
<b>Attività di carico e scarico di merci e materiali</b>	Obbligo per chi esegue attività di pulire l'area interessata	<b>30,00 / 180,00</b>
<b>Pozzetti stradali e fontane</b>	Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane	<b>25,00 / 150,00</b>
<b>Carogne di animali</b>	Obbligo conferimento secondo modalità previste da ATS o da leggi di settore	<b>25,00 / 150,00</b>
<b>Conduzione di animali</b>	Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato suolo pubblico	<b>50,00 / 300,00.</b>

<b>Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni</b>	Obbligo di rispetto delle norme, delle distanze e del divieto di effettuare trattamenti in giornate di vento	<b>30,00 / 180,00</b>
<b>Cantieri edili</b>	Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili	<b>50,00 / 300,00.</b>
<b>Veicoli a motore, rimorchi e simili</b>	Divieto abbandono di carcasse ai autoveicoli	<b>85,00 / 500,00.</b>
	Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore	<b>25,00 / 150,00</b>
<b>Rifiuti inerti</b>	Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	<b>50,00 / 500,00.</b>
<b>Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti</b>	Divieto di sosta nelle vie interessate a pulizia meccanizzata	<b>25,00 / 150,00</b>
	Divieto di sosta nelle aree di mercato interessate a pulizia meccanizzata	<b>25,00 / 150,00</b>
	Divieto di sosta nei pressi delle aree ove sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti	<b>64,00 / 96,00</b>
<b>Attività di volantinaggio</b>	Divieto lancio volantini su vie pubbliche	<b>50,00 / 300,00</b>
	Divieto collocazione volantini sotto I tergicristalli	<b>25,00 / 150,00</b>

1. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalle Forze dell'Ordine, dalla Polizia municipale e dagli Agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

3. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminati dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma.

#### Art. 44

##### **Diritto d'accesso**

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio è regolato dalla legge 241/90.

#### Art. 45

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

#### All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

##### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari e secondari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (fatta eccezione per parti di veicoli);
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido e privi di imballaggio, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati purché non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.